

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 03/04/2019

### FATTO

I ricorrenti riferiscono di aver stipulato, con l'intermediario convenuto, un contratto di prestito personale in data 21.11.2011, in relazione al quale lamentano la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, del costo della polizza collettiva "vita ed infortuni" connessa al finanziamento (pari ad euro 1.932,52). Gli istanti affermano pertanto che, a fronte di una previsione contrattuale pari al 5,79%, il TAEG effettivo sarebbe pari al 7,99% ed invocano l'applicazione del tasso sostitutivo ex lege determinato.

Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti chiedono all'Arbitro di accertare la violazione dell'art. 125, comma 6, Tub per non aver correttamente indicato il TAEG e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG e disporre, ai sensi dell'art. 125, comma 7°, Tub, l'obbligo di rimodulazione del piano di ammortamento e di restituzione delle somme pagate in eccedenza, per un totale di euro 4.699,36, oltre interessi, nonché la refusione delle spese legali nella misura di euro 300,00 con attribuzione al procuratore antistatario ed il rimborso del costo del presente ricorso.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, eccependo la piena legittimità del proprio comportamento, atteso che: a) la polizza è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo, ma "tale circostanza rileva ai fini del calcolo del TEG e non del TAEG"; b) la polizza è strettamente correlata e connessa al finanziamento, tuttavia ciò "non significa che la Polizza sia obbligatoria"; c) nella fase di formazione del contratto il cliente è stato messo nella concreta possibilità di comprenderne



la natura accessoria ed opzionale; d) l'adesione alla copertura assicurativa non è stata per il cliente "requisito indispensabile per ottenere il finanziamento, in quanto la stessa non rileva ai fini del merito creditizio"; e) l'intermediario ha offerto condizioni contrattuali analoghe a quelle offerte al ricorrente a soggetti aventi lo stesso merito creditizio, senza la sottoscrizione di alcuna polizza assicurativa; f) al cliente è stato riconosciuto il diritto di recesso; g) l'affermazione circa la difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo "prescinde da un'analisi dettagliata sottoscritta da un tecnico professionista che comprovati tale dato"; h) mancano "elementi anche indiziari o presuntivi che consentano di ritenere che il Ricorrente avrebbe ottenuto il finanziamento a condizioni più onerose, qualora non avesse contratto l'assicurazione di cui si discute".

## DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la verifica in ordine alla asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un prestito personale, che i ricorrenti fanno discendere dalla mancata inclusione della polizza assicurativa, asserendone l'obbligatorietà a fronte della facoltatività invece prospettata dall'intermediario resistente. In particolare, gli istanti contestano l'asserita incongruenza del TAEG pubblicizzato in contratto, rispetto al costo effettivamente sostenuto per il relativo finanziamento.

Occorre premettere che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato nel novembre 2011, ossia posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-bis, comma 6° e 7° Tub, secondo cui "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi" (in vigore dall'1.6.2011).

Dalle condizioni economiche del contratto di finanziamento in esame, si evince che i ricorrenti, in sede di stipula, hanno sottoscritto una polizza assicurativa che presenta le seguenti caratteristiche: i) è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento; ii) è a protezione del credito, in quanto i rischi da essa coperti riguardano il verificarsi di eventi capaci di incidere sulla capacità di rimborso del cliente (decesso, invalidità totale permanente); iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; iv) è previsto il diritto al recesso dalla polizza assicurativa, nel termine di 30 giorni dalla data di decorrenza; v) è prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore/contraente della polizza, che ammonta al 55% del premio.

Il Collegio deve quindi richiamare l'orientamento consolidato di questo Arbitro che, ritenendo non decisivo l'argomento testuale, ha valorizzato ai fini dell'accertamento della natura del servizio accessorio una serie di indici fattuali, esponendo il seguente principio di diritto: "Fermo restando che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per



ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze" (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 10621/2017).

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) ha altresì ritenuto che, per contrastare il valore probatorio delle presunzioni testé menzionate, la resistente è tenuta a fornire indici di segno contrario a sostegno della natura facoltativa della polizza, attinenti alla fase di formazione del contratto, "in particolare documentando, in via alternativa: -di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; -ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;-ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

Ebbene, nel caso in esame, la documentazione contrattuale versata dall'intermediario resistente consente di vincere le presunzioni indicate, in quanto l'intermediario ha prodotto cinque contratti comparativi di cui almeno due rientrano perfettamente nei parametri recepiti dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291/2018 che – sulla scorta degli indirizzi condivisi dai Collegi di questo Arbitro, ribaditi e puntualizzati nel dicembre 2018 – ha, tra l'altro, chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito alla prova contraria a carico dell'intermediario e che si riporta in stralcio per la parte che qui interessa: "Pertanto, per quanto attiene alla prova "di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio":- è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;- è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale  $\pm 50$ bp; 2. durata:  $\pm 25\%$ ; 3. importo:  $\pm 25\%$ ; 4. periodo di offerta:  $\pm 3$  mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati)".

Discende da quanto precede che gli elementi di prova offerti dall'intermediario convenuto valgono – ad avviso di questo Collegio e sulla scia delle ricordate pronunce del Collegio di coordinamento di questo Arbitro – a contrastare il valore probatorio delle presunzioni poste dai ricorrenti a sostegno della propria doglianza relativa alla difformità del TAEG indicato in contratto rispetto al costo effettivo del finanziamento.

In considerazione dei motivi che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO